



## ***I REQUIREMENTS DELLA METODOLOGIA DI AUTOVALUTAZIONE AML***

Uno tra gli obblighi AML desta particolare apprensione tra gli addetti ai lavori del mondo bancario. Si tratta dell'art. 8 comma 3 della IV Direttiva, che prevede di porre in essere *politiche, controlli e procedure* per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio. Queste misure includono, tra l'altro, pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette e sistemi di controllo interno.

La preoccupazione è causata dal fatto che vengono strette ancora di più le maglie sul tema dell'organizzazione e dei controlli. Agli intermediari, infatti, viene chiesto di definire le politiche di gestione dei rischi di riciclaggio, l'assetto dei controlli interni e le procedure operative. Tutto questo *in base agli esiti dell'autovalutazione periodica e giustificata mediante una documentazione ampia e dettagliata*.

Non si tratta più solo dell'attività prevista negli obblighi di stima del livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (già introdotti dal Provvedimento Banca d'Italia del 10.03.2011). La IV Direttiva AML introduce *profili metodologici ed obiettivi del tutto innovativi*.

I profili metodologici, gli obiettivi e tutto il processo di autovalutazione dovranno essere dimostrabili e documentabili in ogni momento a Banca d'Italia. Agli organi societari spetterà il compito di verificare e deliberare rispetto a tre principi: la robustezza della metodologia utilizzata, la ragionevolezza del processo di analisi e l'affidabilità del giudizio finale sul rischio residuo.

Per giungere all'output finale dell'autovalutazione si procederà con l'elaborazione di numerosi dati ed elementi differenti. Per questo la metodologia applicata dovrà seguire precisi requirements:

**robustezza**, cioè *non influenzabilità al cambiamento di condizioni, es. nuove linee di business;*

**qualità**, cioè *i dati devono essere processabili e affidabili*

**precisione**, cioè *ripetibilità e riproducibilità con diversi analisti e in diversi momenti;*

**scalabilità**, cioè *adattabilità alla dimensione della legal entity;*

**documentabilità**, cioè *le regole applicative devono essere formalizzate;*

**specificità e accuratezza**, cioè *deve tener conto della tipologia della banca e della linea di business.*

Da questo ne consegue che l'obbligo di autovalutazione AML non sarà solo un'attività di controllo della Funzione Antiriciclaggio.

Quindi, l'autovalutazione dovrà essere condotta con lungimiranza ed equilibrio, ponendo attenzione ai delicati profili di contatto con le policy aziendali e alle connesse responsabilità degli organi societari. Sarà, altresì opportuno, predisporre un documento illustrativo della metodologia di risk assessment per la presa d'atto da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica/funzione di gestione, oltre che a supporto di eventuali confronti con Banca d'Italia.

***Il Segretario Generale  
Ferdinando Santagata***